



Comune di ALCAMO

Libero Consorzio dei Comuni dell'Ex Provincia di Trapani

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello Biennio 2024-2025

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;

Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

RENDE NOTO

che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari.

Pertanto tutti i cittadini, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad presentare domanda di iscrizione **entro e non oltre il 31 Luglio p.v.**

1) I requisiti per l'iscrizione nei predetti albi sono i seguenti (artt. 9 e 10 L. n.287 del 1951):

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
- e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.

2. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12 L. n.287 del 1951):

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

La domanda di iscrizione potrà pervenire presentandola **brevi mano all'Ufficio Protocollo Generale del Comune** oppure **inviata via PEC** al seguente indirizzo: **comunedialcamo.protocollo@pec.it**

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Direzione 2 – Area 3 Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe.

IL SINDACO
Domenico Surdi